



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data

11 AGO 2010

Protocollo N°

435907

Class.:

E.420.02.2

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Attività di controllo, vigilanza e polizia mineraria per le cave. Procedure applicative della L.R. 44/1982.

Alla Provincia di Belluno  
via S. Andrea, 5  
32100 BELLUNO

Alla Provincia di Padova  
p.zza Antenore, 3  
35121 PADOVA

Alla Provincia di Rovigo  
via Richieri Celio, 10  
ROVIGO

Alla Provincia di Treviso  
viale C. Battisti, 30  
31100 TREVISO

Alla Provincia di Venezia  
S.Marco, 2662  
30124 VENEZIA

Alla Provincia di Verona  
via Santa Maria Antica, 1  
37121 VERONA

Alla Provincia di Vicenza  
contrà Gazzolle, 1  
36100 VICENZA

Al Segretario regionale per l'ambiente  
S E D E

All'Avvocatura regionale  
S E D E



A seguito di chiarimenti richiesti dagli Enti deputati alle attività di controllo, vigilanza e polizia mineraria sulle attività di cava è emersa la necessità di confermare e ribadire le consolidate prassi procedurali assunte dalla Regione nell'applicazione della L.R. 44/1982, del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 128/1959 ed in generale delle norme minerarie e correlate direttive ed indirizzi della Giunta regionale, per gli aspetti di seguito evidenziati.

Va in tal senso quindi ribadito quanto segue.

Segreteria regionale all'ambiente e territorio  
Direzione Geologia e Attività Estrattive

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792130-2142 - fax 041/2792545  
e-mail: geologia@regione.veneto.it



a) I materiali derivanti da scavi effettuati per la realizzazione di opere pubbliche e private (art. 2 L.R. 44/1982) appartengono alla categoria delle terre e rocce da scavo (D.Lgs. 152/2006 art. 186 – D.G.R. 781/2010). Eventuali difformità a tali scavi, qualora per natura e dimensioni siano funzionalmente connessi alla realizzazione dell'opera autorizzata e alle relative prescrizioni autorizzative, compresi gli asporti non autorizzati dei materiali derivanti da tali scavi, appartengono alle categorie delle difformità/abusi edilizi/urbanistici.

b) I materiali associati al materiale utile della cava costituiscono materiali di cava (D.G.R. 652/2007 – D.G.R. 761/2010) e, se asportati e sottratti alla disponibilità della cava medesima, sono sempre soggetti al contributo di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982. Ai sensi della D.G.R. 652/2007 è fatto obbligo alla ditta titolare di autorizzazione di cava di mantenere nella disponibilità della medesima il materiale associato necessario alla ricomposizione della stessa con le modalità statuite dal provvedimento di autorizzazione.

L'alienazione dalla disponibilità della cava del materiale associato scavato in conformità al progetto di estrazione autorizzato ma asportato in difformità alle prescrizioni dell'autorizzazione costituisce presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste al II comma dell'art. 33 della L.R. 44/1982. Risulta il verificarsi in questo caso della fattispecie dell'asporto, in difformità dalle prescrizioni dell'autorizzazione, di materiale di cava scavato in conformità al progetto di estrazione. Conseguentemente la relativa sanzione non risulta comminabile proporzionalmente al volume asportato ma sarà "non inferiore a L. 1.000.000" (516,50 €), con "l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dalla Giunta provinciale"

Resta l'obbligo per la ditta di provvedere alla reintegrazione, nell'ambito della disponibilità della cava, del volume di materiale asportato avente medesima natura, oppure idoneo alla ricomposizione della cava in conformità alle statuizioni assunte dalla Giunta provinciale nell'ambito dell'applicazione dell'art. 33 della L.R. 44/1982 e nel rispetto del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010.

L'eventuale materiale associato necessario alla reintegrazione può anche essere reperito mediante le procedure di cui al punto 3) dell'allegato A alla D.G.R. 20.03.2007, n. 652. Se ritenuto necessario la Provincia potrà chiedere al Comune l'applicazione delle procedure di cui al punto 3) della D.G.R. 652/2007. Il deposito cauzionale stabilito per la cava è posto a garanzia di tutti gli adempimenti derivanti dalla medesima.

Al riguardo si ribadisce che le prescrizioni e connessi interventi assunti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 33 della L.R. 44/1982 costituiscono l'esito di procedimenti autonomi a tutti i fini che integrano e modificano, là dove esiste, il progetto di coltivazione autorizzato e definiscono i ripristini o, quando non sia possibile, la ricomposizione ambientale dei luoghi.

L'art. 33 della L.R. 44/1982 pone, infatti, in capo Giunta provinciale, per le fattispecie ivi previste, tali funzioni anche in forza dell'art. 48 della medesima L.R. e del R.D. 1443/1927, art. 45, assorbendo la Giunta provinciale anche le funzioni di cui al II comma dell'art. 32 del R.D. 1443/1927 in merito a provvedimenti connessi alla coltivazione di giacimenti.

Parimenti, gli interventi di messa in sicurezza delle cave adottati ai sensi degli artt. 674 e 675 del D.P.R. 128/1959, per loro natura, possono adeguare e modificare il progetto di coltivazione autorizzato.

Indipendentemente dagli autonomi procedimenti di cui all'art. 33 della L.R. 44/1982 e del D.P.R. 128/1959, gli Enti deputati al controllo, alla vigilanza e alla polizia mineraria (Provincia, Comune) possono in ogni caso proporre alla Regione l'attivazione d'ufficio dei diversi procedimenti relativi alle varianti non sostanziali ai sensi della DGR 652/2007, qualora tali Enti ne ravvisino gli estremi.

Si ribadisce che in forza al combinato disposto dell'art. 48 della L.R. 44/1982 e degli artt. 45 e 32 del R.D. 1443/1927, entro il perimetro della cava, "le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali [prima lavorazione], per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione [comprese le opere di ricomposizione ambientale] del giacimento e per la sicurezza" sono di pubblica utilità.

c) In rapporto alle attività di cava e ad interventi soggetti ad altre normative si ribadisce quanto riportato all'art. 2 della L.R. 44/1982. Va al riguardo evidenziato che gli scavi e movimenti terra e connessi asporti di materiali, appartenenti alla seconda categoria di cui al R.D. 1443/1927, in forza di titoli

Segreteria regionale all'ambiente e territorio.

Direzione Geologia e Attività Estrattive

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792130-2142 - fax 041/2792545

e-mail: [geologia@regione.veneto.it](mailto:geologia@regione.veneto.it)



edilizi/urbanistici legittimanti, tali interventi non costituiscono attività di cava quando le concrete valenze espresse dall'intervento autorizzato prevalgono e assorbono le valenze minerarie espresse dalla parte estrattiva del medesimo intervento.

Diversamente tali attività sono ascrivibili alle attività di coltivazione di cava e ricadono nell'ambito d'applicazione delle relative norme minerarie, della L.R. 44/1982 e correlate disposizioni sanzionatorie. Ciò con particolare riferimento a interventi di rimodellazione del territorio, privi di pubblica utilità e interesse, con asporto ed utilizzo industriale di materiali di seconda categoria, che possono costituire elusione delle norme minerarie.

La Giunta regionale è deputata in via generale a emanare direttive ed indirizzi in materia di cave ma in particolare in forza dell'art. 1 della L.R. 44/1982 anche nell'applicazione della fase transitoria di cui all'art. 43 della medesima L.R.. Lo stesso art. 1 fa inoltre obbligo alle Province e alle Strutture regionali, deputate dall'art. 43, di osservare tali direttive ed indirizzi.

Si richiamano al riguardo i seguenti principali provvedimenti della Giunta regionale, alcuni dei quali modificano ed integrano le autorizzazioni di cava in essere alla data della loro emanazione (DGR 2158/2006, 652/2007, 761/2010):

- D.G.R. n. 767 INF del 08.05.1992: Richiesta di parere dell'amministrazione provinciale di Verona in ordine ai limiti che incontra l'attività di cava successivamente alla scadenza dell'autorizzazione. Comunicazione;
- Circolare n. 4 del 04.02.1993: Funzioni di vigilanza in materia di cava e chiarimenti in ordine alla concessione edilizia per la coltivazione di cava nella Regione Veneto;
- D.G.R. n. 949 del 09.03.1993: Direttive per l'applicazione della L.R. 44/82 in ordine agli adempimenti previsti alla scadenza dei termini di coltivazione delle cave;
- D.G.R. n. 4606 del 05.09.1995: rideterminazione della tariffa di cui all'art. 20, I comma, della L.R. 7 settembre 1982, n. 44;
- D.G.R. n. 924 del 24.03.1998: Direttive per l'applicazione delle LL.RR. 07.09.1982, n. 44 e 16.04.1985, n. 33, e successive loro modifiche, in materia, rispettivamente, di cave e discariche;
- D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997: direttive in ordine a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 44/82;
- D.G.R. n. 13 del 18.01.2002 - circolare n. 2 del 23.01.2002: Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 art. 48 - conferimento alle Province delle funzioni di polizia mineraria;
- D.G.R. n. 2158 del 11.07.2006: Direttive in materia di miniere e cave. Determinazione delle tariffe di cui al 3° e 4° comma dell'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 7;
- D.G.R. n. 4204 del 28.12.2006: direttive e determinazioni in merito ai depositi cauzionali per le miniere di minerali solidi e per le cave;
- D.G.R. n. 652 del 20.03.2007: Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
- D.G.R. n. 968 del 23.03.2010: Indirizzi assunti per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n. 44.
- D.G.R. n. 761 del 15.03.2010: Attività di coltivazione di cave e di miniere di minerali solidi su terraferma. Applicazione del D.Lgs. 30.05.2008 n. 117 sulla gestione dei rifiuti di estrazione. Disposizioni attuative.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE  
(dott. Erardo Garro)

*Segreteria regionale all'ambiente e territorio.  
Direzione Geologia e Attività Estrattive*

*Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792130-2142 - fax 041/2792545  
e-mail: geologia@regione.veneto.it*